

Il ruolo del responsabile unico del progetto, nel d.lgs. n. 36/2023

Sommario: 1. *Dal responsabile del procedimento al responsabile unico del progetto: due figure, un solo acronimo (RUP)*; 2. *Nomina, responsabilità, requisiti del RUP*; 3. *Compiti e funzioni del RUP*; 4. *Le relazioni del RUP con DEC e DL nella fase esecutiva del contratto*; 5. *Le novità apportate dal correttivo al nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 209/2024)*; 6. *Conclusioni: il nuovo RUP al centro del vigente sistema degli appalti pubblici*.

1. Dal responsabile del procedimento al responsabile unico del progetto: due figure un solo acronimo (RUP).

Quella del responsabile del procedimento amministrativo era ed è ancora una figura introdotta dalla legge n. 241/1990 (artt. 4, 5, 6 e 6-bis¹); nella pubblica amministrazione, è il dipendente pubblico cui è affidata la gestione di uno specifico procedimento amministrativo, dall'inizio fino all'adozione del provvedimento finale. È un'istituto-chiave previsto per garantire trasparenza, efficienza e correttezza nell'azione amministrativa. La sua presenza è obbligatoria in ogni singolo procedimento in carico alla pubblica amministrazione, attenendo alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione².

¹ Su tale istituto la dottrina ha svolto innumerevoli studi e analisi. Si consigliano, tra i più recenti e aggiornati: FRAZZINGARO S., MACRÌ G.R., ROTILI P., *La legge n. 241/90 commentata con la giurisprudenza*, Torino, 2024 (artt. 5 e 6) andrebbero messe le pagine, non gli articoli; SCANNIELLO M., *Il procedimento amministrativo*, Torino, 2020, *passim*; GIOVAGNOLI R., *Il responsabile del procedimento: punti di contatto e dissonanza tra la disciplina codicistica e quella sul procedimento amministrativo*, in *JusforYou*, 2014.

² I livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sono gli *standard* minimi di servizi e prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale per assicurare i diritti civili e sociali dei cittadini. I LEP definiscono i servizi fondamentali, come istruzione, salute, assistenza sociale, e trasporti, che devono essere offerti in modo uniforme, indipendentemente dalla regione di residenza, e stabiliscono le risorse necessarie per la loro erogazione. Cfr.: TUBERTINI C., *Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni*, Bologna, 2008, 47.

Quanto all'omologa figura del *responsabile unico del procedimento* (il cui acronimo era sempre RUP e che poi assumerà il nome di *responsabile unico del progetto*), essa è stata istituita dall'art. 7 legge n. 109/1994, quindi ridefinita dall'art. 10 d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 31 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, vale a dire da norme stratificate di diverse e successive formulazioni di codici dei contratti pubblici. Il *responsabile unico del procedimento* era certo un istituto centrale negli appalti pubblici, ma non integralmente incaricato di coordinare e gestire tutte le fasi del progetto, dalla pianificazione all'esecuzione³.

La preesistente figura di RUP (responsabile unico del procedimento) degli appalti pubblici è da ritenersi una *species* appartenente al genere del responsabile del procedimento amministrativo, ma con proprie e specifiche qualità e caratteristiche; obbligatorio nei procedimenti amministrativi disciplinati dal codice degli appalti pubblici; nominato dalla stazione appaltante, svolgeva tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione di lavori, servizi e forniture della pubblica amministrazione (art. 31, comma 3, d.lgs. n. 50/2016); doveva possedere i requisiti di professionalità specifici in relazione alle opere o prestazioni da compiersi (ad es., per lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP dev'essere un tecnico del settore). La differenza rispetto al responsabile del procedimento amministrativo, consisteva in ciò, che quest'ultimo viene nominato dal dirigente dell'unità organizzativa, senza sottostare a vincoli inerenti a

³ Il RUP, negli appalti pubblici, assicura la conformità alle normative, il rispetto dei tempi e dei costi, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. nel nuovo codice dei contratti pubblici, il RUP è stato potenziato e assimilato alla figura del *project manager*, assumendo un ruolo ancora più strategico nella gestione dei progetti. Anche su tale argomento, la letteratura è molto vasta. Si consigliano, per tutti: FOLLIERI E. (a cura di), *Corso sul Codice dei contratti pubblici*, Napoli, 2017, 273; CONTESSA C., DEL VECCHIO P., *Codice dei contratti pubblici*, Napoli, 2023, 192.

specifiche professionalità, e si occupa non solo di un particolare procedimento, ma di un intero plesso di procedure attinenti ai compiti ad esso attribuiti (singoli procedimenti o intere categorie di procedimenti)⁴.

Sennonché, tra le novità del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, rileva la modifica della figura del RUP degli appalti, che da responsabile unico di procedimento, *ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016*, diventa il *responsabile unico di progetto*. Non si tratta soltanto di un cambio di denominazione (che pure lascia intatto l'acronimo). È una riforma profonda e sostanziale⁵.

Il nuovo ruolo del RUP *responsabile unico di progetto* è ora assimilabile a quello di un *Project Manager*; è il “motore” che dà l'impulso all'intervento pubblico, nel suo complesso, e ne tiene le fila. Il RUP non è più semplicemente un *responsabile del procedimento*, ma diventa il *dominus* dell'intero intervento pubblico, articolato in una pluralità di procedimenti e atti (provvedimentali e negoziali), dalla sua ideazione fino alla completa realizzazione.

Comprendere a fondo questa evoluzione è fondamentale per gli operatori del settore e per i cittadini interessati alla trasparenza e all'efficienza della spesa pubblica⁶. Una delle innovazioni più evidenti introdotte dal d.lgs. n. 36/2023 riguarda la denominazione e la portata operativa del RUP. Si passa dal responsabile unico del procedimento – figura, come già detto, introdotta dalla legge n. 241/1990 e diversamente disciplinata dai previgenti Codici degli appalti pubblici (da ultimo, il d.lgs. n. 50/2016) – alla denominazione di *responsabile unico di progetto*. Non è solo una variazione lessicale; il comma 1 dell'art. 15 del nuovo Codice 2023 stabilisce che la competenza del RUP si estenda a tutte le

⁴ Da ciò consegue che, nei procedimenti di appalti pubblici, può essere contemplata **la figura del responsabile di procedimento amministrativo (con funzioni amministrative), accanto a quella del RUP (con funzione tecniche)**.

⁵ Sulla portata innovativa dell'intero Codice 2023, si consulti FANTI V., *Prefazione*, in (a cura di FOLLIERI E), *Corso sui contratti pubblici riformati dal d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36*, Napoli, 2024, 21. Citare correttamente

⁶ Cfr.: CONTESSA C., DEL VECCHIO P., *Codice dei contratti pubblici*, cit., 192.

fasi, contrattuali ed esecutive, dell'appalto pubblico, vale a dire programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Il riferimento al *progetto* (anziché al *procedimento*) comporta che i compiti del RUP non si esauriscano con la conclusione del procedimento di appalto, ma proseguano fino alla definitiva realizzazione del progetto.

La Relazione illustrativa al Codice 2023 chiarisce che la precedente definizione era «*forse vizziata dal riferimento alla legge n. 241 del 1990, che non appare pienamente conferente*». Ciò equivale a dire che il RUP non è più, com'era prima, una sottospecie del responsabile del procedimento amministrativo, ma è diventato qualcosa di molto diverso, al punto che l'identità di acronimi crea una certa confusione; è la figura cui si attribuisce la responsabilità della completa realizzazione del progetto pubblico, affinché non accada più quel che, in realtà, è spesso accaduto nel settore pubblico, che cioè un procedimento ben seguito e ben concluso sia approdato all'inutile e vacuo risultato di un progetto mai completato nella sua realizzazione.

La nuova formulazione mira a una maggiore coerenza con un principio cardine del nuovo Codice, vale a dire con il *principio del risultato* (contemplato dall'art. 1 d.lgs. n. 36/2023⁷). Se l'obiettivo è di realizzare l'intervento pubblico in modo efficace e tempestivo, la figura di un unico responsabile dell'intero progetto,

⁷ Il *principio del risultato*, introdotto dal nuovo Codice, stabilisce che le Stazioni appaltanti devono perseguire il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Questo principio, che attua il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, è un criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto. In quest'ottica assume particolare rilievo la competizione, finalizzata ad ottenere i migliori risultati nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti. Si stabilisce, quindi, un collegamento diretto tra il risultato, inteso come obiettivo finale, e la competizione, considerata come strumento, analogamente a quanto avviene nell'articolo 97 della Costituzione, dove il buon andamento della Pubblica Amministrazione è associato all'imparzialità, tanto da essere stati spesso interpretati come un binomio inscindibile. Il legame tra risultato e competizione, con quest'ultima al servizio del primo, è sottolineato nel comma 1 dell'art. 1, che precisa come non si tratti di conseguire un risultato qualsiasi, bensì un risultato *virtuoso*, capace di migliorare la qualità, ridurre i costi e aumentare la produttività. Una visione diversa, secondo cui la pubblica amministrazione smetta di perseguire l'interesse pubblico per concentrarsi esclusivamente sulla competizione, sarebbe non solo illogica, ma anche difficilmente sostenibile in un contesto economico-sociale che richiede nuove leve economiche, da promuovere in particolare attraverso il settore degli appalti pubblici. Cfr.: GUARNIERI E., *Il principio di risultato nei contratti pubblici: alcune possibili applicazioni, tra continuità e innovazioni*, in *Dir. Amm.*, fasc. 4, 2023, 829.

dalla genesi al completamento, appare oltremodo funzionale. Non a caso, il comma 5 dell'art. 15 specifica che «*il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti*».

Sebbene possa sembrare che la riforma sia più terminologica che sostanziale – dato che, anche sotto il vigore del d.lgs. n. 50/2016, nulla vietava che il medesimo RUP seguisse tutte le fasi dell'opera – la novità lessicale porta chiarezza nella configurazione dell'istituto e dà un'impronta di sistema alle sue funzioni. La precedente formulazione, invero legata alla “*singola procedura*”, creava ambiguità negli interventi pubblici complessi, articolati su più procedure di affidamento (come nel caso di acquisti aggregati), dove in ipotesi la Stazione appaltante avrebbe potuto nominare molteplici RUP⁸.

2. Nomina, responsabilità e requisiti del RUP.

L'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che il RUP è persona fisica, più precisamente è un pubblico funzionario.

Le stazioni appaltanti e gli Enti concedenti lo nominano, prevalentemente scegliendolo tra i propri dipendenti (anche a tempo determinato), preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Questo avverbio (*preferibilmente*) introduce una piccola novità rispetto alla figura contemplata dalla disciplina previgente (cioè dall'art. 31 d.lgs. n. 50/2016), la quale prevedeva la nomina da parte del responsabile dell'unità organizzativa, mediante scelta tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità di quel dirigente pubblico. Laddove fosse accertata la carenza in organico

⁸ Il nuovo Codice generalizza l'unicità del responsabile per l'intero progetto, sgomberando il campo da ogni equivoco, rafforzando il principio e adattandolo alle specificità di ciascun appalto pubblico. È interessante notare come il nuovo testo normativo ometta ogni rinvio formale alla legge n. 241/1990. Tuttavia, a dire di alcuni, nonostante il significativo cambio di denominazione, si può ancora ritenere che la disciplina generale sul procedimento amministrativo continui a trovare applicazione residuale, per gli aspetti non specificamente regolati dal Codice, data la natura intrinseca dell'attività amministrativa che il RUP è chiamato a gestire. Cfr.: CONTESSA C., DEL VECCHIO P., *Codice dei contratti pubblici*, cit., 195.

dell'unità organizzativa, la norma consentiva di nominare il RUP tra gli altri dipendenti in servizio.

Il nominativo del RUP va indicato nel bando, nell'avviso di indizione della gara, oppure nell'invito a presentare offerta (o provvedimento di affidamento diretto). È opportuno precisare che il dipendente nominato non può rifiutare l'ufficio di RUP⁹.

Una previsione di chiusura importante, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza¹⁰, prevede che, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio, l'incarico sia svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, la funzione primaria del responsabile unico di progetto è quella di assicurare *“il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico”*, in attuazione del principio del risultato di cui all'art. 1, rispettando le tempistiche preventivate, il livello di qualità richiesto e la manutenzione programmata, oltre a vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori.

Su questa figura ricade la responsabilità di dirigere e coordinare le quattro fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni procedura soggetta al codice degli appalti pubblici, ferma restando la possibilità di avvalersi di una struttura di supporto e di sub-responsabili di procedimento, cui delegare specifici compiti operativi, per ciascuna fase¹¹.

⁹ Si legga in proposito la delibera ANAC n. 244 del 24.05.2024. Quanto al previgente regime si consulti: USAI S., *Responsabile del procedimento e RUP: un doppio modello di azione amministrativa*, in *Urb. e appalti*, n. 2/2018, 170.

¹⁰ Cfr.: Cons. Stato n. 778/2018, reperibile in *giustizia-amministrativa.it*. La giurisprudenza andrebbe citata nel seguente modo: Cons Stato, Sez.____, giorno mese anno della sentenza, n. della sentenza.

¹¹ Nel contesto del Codice 2023, il collaboratore del RUP, o sub-responsabile, è una figura che può essere nominata per supportare il RUP nelle diverse fasi dell'appalto. La nomina è facoltativa e spetta alla Stazione appaltante, che può individuare uno o due collaboratori, uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento. USAI S., *La struttura di supporto nel nuovo Codice dei contratti*, in *MediAppalti*, 11.06.2024.

Una previsione di grande pragmatismo contempla che, qualora la Stazione appaltante individui un RUP carente dei requisiti richiesti, possa affidare lo svolgimento delle attività di supporto a personale qualificato interno o, in mancanza, a soggetti esterni, garantendo così il raggiungimento del risultato (art. 15, comma 4, d.lgs. n. 36/2023).

In via generale, il RUP dev'essere in possesso di competenze professionali adeguate al processo realizzativo dell'appalto di lavori, servizi o forniture di cui è incaricato, e deve tenere costantemente aggiornata la propria formazione.

L'allegato I.2 del vigente codice degli appalti pubblici contempla, in via derogatoria, la possibilità di designare un RUP privo dei requisiti e delle prerogative richieste: in tal caso, la stazione appaltante provvederà ad affiancare al RUP una struttura di supporto che compensi i requisiti carenti¹².

Il comma 4 dell'art. 15 d.lgs. n. 36/2023 prevede, altresì, la possibilità di nominare responsabili di procedimento per ognuna delle fasi dell'appalto, creando così un vero e proprio modello organizzativo a piramide, sotto la diretta responsabilità del RUP.

Per le procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, oltre a cinque anni di esperienza, sono richiesti, in capo al RUP, la laurea magistrale o specialistica (attinente al settore di competenza) e un'adeguata competenza come *project manager*.

In tema di incompatibilità, oltre al divieto per chi ha subito condanne per reati contro la P.A., l'art. 93, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 chiarisce l'insussistenza di un'incompatibilità generale tra la funzione di RUP e il ruolo di componente

¹² Cfr.: USAIS., *La struttura di supporto nel nuovo Codice dei contratti*, ult. op. cit. Per quanto riguarda l'esperienza richiesta per lavori e servizi di ingegneria o architettura (di cui all'art. 4 dell'allegato I.2), il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza, attestata anche dall'anzianità di servizio, di: a) almeno un anno per contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro; b) almeno tre anni per contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia UE; c) almeno cinque anni per contratti di importo pari o superiore alla soglia UE.

della commissione di gara. Tuttavia, è fondamentale considerare la precisazione fornita, a suo tempo, dalla giurisprudenza¹³ e ancora valida sul piano argomentativo, a tenore della quale la compatibilità viene meno *“allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi”*. La valutazione di compatibilità va, quindi, condotta caso per caso, in termini di opportunità.

Sempre in tema di incompatibilità, l'art. 16 del Codice 2023 ha modificato le regole sul conflitto di interesse¹⁴, stabilendo che *“si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”*¹⁵.

Nella Relazione illustrativa del detto codice, è precisato che l'art. 16 *“recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi che viene, tuttavia, riformulata e semplificata,*

¹³ Cfr.: Cons. Stato n. 1387/2019, reperibile in giustizia-amministrativa.it.

¹⁴ Il conflitto di interesse era già disciplinato nel d.lgs. n. 50/2016 all'art. 24, comma 7, a tenore del quale *“...gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione”*. La norma, letta congiuntamente all'art. 42 dello stesso d.lgs. 50/2016, era *“espressione di un principio generale in forza del quale ai concorrenti ad una procedura di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione deve essere riconosciuta un'omogenea posizione, ex se implicante la più rigorosa parità di trattamento, dovendo comunque essere valutato se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato, per taluno dei concorrenti stessi, degli speciali vantaggi incompatibili con i principi – propri non soltanto dell'ordinamento italiano, ma anche di quello comunitario – di libera concorrenza e di parità di trattamento”*. Inoltre la ratio della stessa *“va individuata nell'esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all'appaltatore esecutore dei lavori, potendo svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla P. A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati. Se le posizioni di progettista e di appaltatore-esecutore dei lavori coincidessero vi sarebbe il rischio di vedere attenuata la valenza pubblicistica della progettazione, con la possibilità di elaborare un “progetto su misura” per una impresa alla quale l'autore della progettazione sia legato, così agevolando tale impresa nell'aggiudicazione dell'appalto”* (in tal senso Consiglio di Stato n. 2853/2018). Le previsioni dell'art. 24, comma 7 del previgente Codice, non sono state riprodotte nel d.lgs. 36/2023, nel quale le situazioni di conflitto di interesse hanno trovato una regolamentazione unitaria – come detto – nell'art. 16 che (secondo la Relazione Illustrativa del Codice), semplifica la disciplina in materia ed elimina *“norme presenti in altra parte dell'ordinamento (ad esempio, nel piano anticorruzione, o nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici – d.P.R. n. 62 del 2013) evitando confusioni e sovrapposizioni”*.

¹⁵ In linea con il principio della fiducia e per garantire la funzionalità dell'azione amministrativa, la minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto di interesse sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. Il personale che si trova in una condizione di conflitto di interesse, deve fare comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si deve astenere dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

anche al fine di evitare inutili ridondanze... la norma in esame specifica che il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante o dell'ente concedente, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali (che implicino esercizio della funzione amministrativa, con esclusioni di mansioni meramente materiale o d'ordine) e che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato... un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell'interesse funzionalizzato. Il conflitto di interessi non consiste quindi in comportamenti dannosi per l'interesse funzionalizzato, ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno. L'essere in conflitto e abusare effettivamente della propria posizione sono due aspetti distinti”¹⁶.

L'art. 16 chiarisce quindi – con disposizione di ampia portata – che la nozione di conflitto di interessi riguarda tutti i soggetti che “a qualsiasi titolo”, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, potendone influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione e che hanno “direttamente o indirettamente” un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione. La norma intende includere nel suo campo di applicazione, ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare

¹⁶ Il Consiglio di Stato – con la sentenza 9850/2023 – sottolinea come l'art. 16 abbia codificato le acquisizioni giurisprudenziali in materia di conflitto di interessi formatesi nella vigenza del d.lgs. 50 /2016, secondo le quali “l'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, sul versante soggettivo, va interpretato in senso ampio, nel senso che il riferimento alla nozione di “personale della stazione appaltante” (le cui vicende soggettive rilevano ai fini dell'applicazione della normativa in tema di conflitto di interesse) non resti limitato ai soli soggetti che intrattengono con l'amministrazione rapporti di lavoro dipendente. Al contrario, tale nozione va riferita (e in modo più ampio) a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna”.

il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara, confermando inoltre l'operatività delle sue previsioni anche nella fase esecutiva del contratto pubblico¹⁷. L'interesse in conflitto del funzionario o agente per conto della P.A. può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa e può realizzarsi in danno della stazione appaltante oppure a vantaggio dell'agente o di un terzo senza compromissione dell'interesse pubblico. Il configurarsi del conflitto di interessi richiede verifiche in concreto e sulla base di prove specifiche; pertanto, l'eventuale esclusione da una gara d'appalto di un operatore economico non è automatica, ma deve essere pronunciata all'esito di una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta¹⁸.

3. Compiti e funzioni del responsabile unico di progetto.

Il comma 5 dell'art. 15 d.lgs. n. 36/2023 affida al nuovo RUP il compito di assicurare il completamento dell'intervento pubblico, nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi.

¹⁷ Ciò in quanto il concetto di conflitto di interesse è posto a presidio del principio costituzionale di imparzialità dell'azione amministrativa ed ha portata estremamente ampia ed atipica, abbracciando tutte le situazioni in cui si determina, anche solo a livello potenziale, il rischio di una contaminazione tra la sfera personale del dipendente pubblico e quella istituzionale delle funzioni cui è preposto. Si fa, in particolare, riferimento a tutte le situazioni in cui un soggetto chiamato a svolgere una funzione strumentale all'espletamento di una gara d'appalto (tra cui rientra certamente la predisposizione della documentazione posta a base di gara) sia portatore di interessi della sfera propria o altrui privata idonei ad influenzare negativamente l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni, creando il pericolo di distorsioni della concorrenza e di violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici.

¹⁸ Con la delibera n. 291 del 20 giugno 2023, l'ANAC ha fornito indicazioni circa l'adozione di *misure di prevenzione* del conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici. Le misure suggerite sono le seguenti: a) prevedere che un incarico di responsabile di un ufficio o di un servizio conferito ad un amministratore pubblico possa essere oggetto di rotazione nel corso della consiliatura tra i componenti dell'Amministrazione; b) indicare le modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività degli uffici la cui responsabilità è affidata ai pubblici Amministratori; c) assicurare la doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui sia demandata al Sindaco o ad un componente della Giunta la responsabilità dell'ufficio tecnico o lo stesso abbia svolto la funzione di RUP; d) favorire la partecipazione a specifici percorsi formativi in tema di conflitto di interesse finalizzati a supportare, anche attraverso casi pratici, i titolari di incarico politico cui è affidata la responsabilità degli uffici e dei servizi..

Le funzioni del RUP, elencate in modo dettagliato nell'Allegato I.2 del detto codice del 2023, non sono da ritenersi tassative; esse però forniscono un quadro abbastanza esaustivo dell'ambito della sua operatività¹⁹.

Un punto fondamentale, ereditato dalla previgente normativa, è il *principio di competenza residuale* del RUP, il quale svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi. La giurisprudenza, in passato, aveva chiarito che tale competenza, per quanto ampia, non è illimitata, dovendosi escludere dal novero dei compiti del RUP, ad esempio, gli atti di alta amministrazione, aventi ampia discrezionalità, come la revoca dell'intera gara²⁰.

Il RUP coordina e guida tutto il processo realizzativo dell'appalto pubblico. Tra i suoi numerosi compiti, si segnalano i seguenti: a) formulare proposte per il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti; b) accertare la disponibilità di aree e la regolarità urbanistica; c) proporre la conclusione di accordi di programma o l'indizione di conferenze di servizi; d) svolgere la verifica dei progetti per lavori sotto il milione di euro e sottoscrivere la validazione del progetto a base di gara; e) attestare le condizioni per non suddividere l'appalto in lotti; f) decidere i sistemi di affidamento, la tipologia di contratto e i criterio di aggiudicazione; g) richiedere la nomina della commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa - OEPV); h) provvedere all'acquisizione del CIG (Codice identificativo gara); i) essere responsabile degli adempimenti anticorruzione (ai sensi della legge n. 190/2012).

Nella *fase di affidamento* (di cui all'art. 7, Allegato I.2), fase molto importante e delicata, il RUP è titolare di ulteriori compiti: a) effettua la verifica della

¹⁹ Cfr.: CONTESSA C., DEL VECCHIO P., *Codice dei contratti pubblici*, cit., 196.

²⁰ Cfr.: T.a.r. Lazio, Roma, n. 11781/2018, reperibile in *giustizia-amministrativa.it*.

documentazione amministrativa (o la coordina); b) verifica la congruità delle offerte (minor prezzo), individuando quelle anormalmente basse, potendosi avvalere di una commissione apposita o di una struttura di supporto; c) dispone l'esclusione dalle gare di offerte e operatori economici privi dei requisiti (in ciò, recependo i fluidi orientamenti giurisprudenziali)²¹; d) svolge attività non valutative se il criterio è l'OEPPV, i cui poteri valutativi spettano esclusivamente alla commissione; e) può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche (quando il criterio è quello del minor prezzo); f) adotta il provvedimento finale della procedura, se ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della Stazione appaltante.

Nella *fase di esecuzione* (di cui all'art. 8, Allegato I.2), il RUP: a) impartisce istruzioni al direttore dei lavori e adotta atti a seguito delle iniziative del coordinatore per la sicurezza; b) autorizza la consegna dei lavori e vigila sul corretto adempimento degli obblighi relativi al subappalto e all'avvalimento; c) assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza (di cui al d.lgs. n. 81/2008); d) autorizza le modifiche dei contratti in corso e approva i nuovi prezzi (entro certi limiti); e) irroga le penali per il ritardato adempimento; f) ordina la sospensione dei lavori, per ragioni di pubblico interesse e ne dispone la ripresa; g) attiva la definizione, con accordo bonario, delle controversie e propone la transazione o la risoluzione del contratto; h) rilascia i certificati di pagamento (previa verifica della regolarità contributiva) e il certificato di esecuzione lavori; i) può svolgere, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto (salvo casi specifici)²².

Un'effettiva novità del d.lgs. n. 36/2023 è la previsione esplicita (di cui all'art. 15, comma 4) della possibilità per le Stazioni appaltanti di nominare, su

²¹ Cfr.: Cons. Stato n. 5934/2017, reperibile in *giustizia-amministrativa.it*.

²² Cfr.: CONTESSA C., DEL VECCHIO P., *Codice dei contratti pubblici*, cit., 195.

richiesta del RUP, responsabili di procedimento per le singole fasi (programmazione, progettazione, esecuzione, e un responsabile per la fase di affidamento).

Questa visione eleva il RUP a vero e proprio *Project Manager*, secondo un'intuizione che il Consiglio di Stato aveva già espresso, con largo anticipo, in una risalente decisione del 2004²³. Nondimeno, l'ANAC, a tal riguardo, ha espresso perplessità, temendo che per certe fasi del procedimento e dell'esecuzione possano verificarsi duplicazioni di responsabilità²⁴. Il Codice 2023 chiarisce che restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, che rimane il *dominus* del procedimento²⁵.

Il comma 6 dell'art. 15, come già accennato, conferma la possibilità di istituire una *struttura di supporto* al RUP e di destinare risorse finanziarie (fino all'1% dell'importo a base di gara), per affidamenti diretti di incarichi di assistenza al medesimo²⁶.

Con l'avvento del codice 2023, l'Allegato I.2 ha superato e sostituito le Linee-guida ANAC n. 3/2017, contribuendo a una maggiore chiarezza del quadro normativo²⁷.

²³ Cfr.: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2/2004, reperibile in *giustizia-amministrativa.it*.

²⁴ Cfr.: Linee-guida ANAC n. 3/2017. Ora, l'art. 15, comma 4, del Codice, stabilisce che “*Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP*”. Il modello organizzativo dei “*responsabili di fase*”, che si sta affermando nella prassi delle Stazioni appaltante, in particolare di quelle più strutturate, si fonda sul generale criterio di valorizzazione e rafforzamento del supporto al responsabile unico di progetto voluto dal nuovo Codice nell'ottica della piena e più efficace attuazione del principio del risultato. Permangono tuttavia forti criticità nella puntuale individuazione delle competenze e delle funzioni dei responsabili di fase, che, come prevede il comma 4 dell'art. 15 del Codice, sono veri e propri “*responsabili del procedimento*”, con assunzione della relativa responsabilità per la gestione dei compiti svolti in ciascuna fase.

²⁵ La Corte costituzionale (con sentenza n. 166/2019) ha ritenuto compatibile la responsabilità per fase con l'unicità del responsabile di progetto.

²⁶ Anche la giurisprudenza amministrativa (ad es.: T.a.r. Lombardia Milano, n. 343/2024) ha confermato la piena legittimità di tali unità di supporto.

²⁷ È importante sottolineare che l'applicabilità dell'Allegato I.2 ha natura suppletiva e temporanea, essendo prevista la sua vigenza, fino all'entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale (come da art. 15, comma 7, d.lgs. n. 36/2023).

4. Le relazioni del RUP con il DEC e il DL, nella fase esecutiva del contratto.

Nell'ambito delle procedure in argomento, le figure del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)²⁸ e del direttore dei lavori (DL)²⁹ sono ben distinte e diverse da quella del RUP o, almeno, lo sono negli appalti pubblici di importi superiori alle soglie unionali, ovvero nelle procedure a elevata complessità o innovazione.

La comunicazione tra questi tre attori, il RUP, il DEC e il DL, dev'essere tempestiva, completa e costante, durante tutta la fase di esecuzione del contratto.

DL e DEC rappresentano il *trait d'union* tra RUP e impresa esecutrice: il loro compito è dare seguito alle disposizioni di servizio del RUP, sul piano operativo, entro i tempi previsti.

Il RUP e il DEC rivestono un ruolo centrale nella gestione della fase di esecuzione degli appalti pubblici. Ciascuno interviene in momenti diversi, con responsabilità specifiche che, a seconda del contesto, possono anche sovrapporsi.

²⁸ Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è la figura incaricata di gestire, coordinare e controllare, sotto il profilo tecnico-contabile, l'esecuzione di contratti pubblici, assicurando che vengano rispettati tempi e modalità previsti contrattualmente, e che le prestazioni siano di qualità adeguata. Il DEC opera in stretta collaborazione con il RUP, ma in alcuni casi specifici, come contratti di particolare complessità o importo, le due figure devono essere ben distinte. Come già avveniva nel vecchio Codice appalti (d.lgs. n. 50/2016) il legislatore, all'art. 114, comma 7 del nuovo Codice 2023, assegna al RUP la funzione di direttore dell'esecuzione come regola base, prevedendo alcuni **casi in cui il DEC non coincide con il RUP e va nominato separatamente**.

²⁹ Il direttore dei lavori (DL) è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di **assistere e sorvegliare i lavori**, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario. Nel corso dell'esecuzione dell'opera, il committente ha il diritto di "controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato" (art. 1662 del codice civile). Tale diritto può essere esercitato personalmente oppure a mezzo di un professionista incaricato che è appunto il **direttore dei lavori**. Se nel contratto di appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa, nell'appalto di lavori pubblici la sua designazione è obbligatoria, come prevede l'art. 114, comma 2, del Codice 2023: "*per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del rup, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9*". Il compito principale del direttore dei lavori è quello di **assistere e sorvegliare i lavori**, impartendo le opportune istruzioni, quando necessario.

Il RUP può svolgere anche funzione di DEC, assicurando il controllo sui livelli di qualità e sulle prestazioni. Il d.lgs. n. 36/2023 prevede, tuttavia, specifici casi in cui è obbligatorio nominare un DEC differente dal RUP. Ciò è stato chiarito anche dall'ANAC, nel recente parere n. 53 del 16 ottobre 2024³⁰, laddove sono enumerati, in modo esauriente, i casi in cui è obbligatorio che la Stazione appaltante nomini un DEC distinto dal RUP. La questione è particolarmente rilevante per gli appalti di forniture, soprattutto per quelli più complessi. A dire dell'ANAC, è obbligatorio nominare un DEC distinto dal RUP nei seguenti casi: a) contratti di forniture con un valore superiore a 500 mila euro; b) contratti con un valore inferiore ma che superano la soglia comunitaria; c) contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, ma di alta complessità tecnologica.

Ciò significa che la nomina di questa figura è obbligatoria quando il progetto coinvolge tecnologie avanzate o richiede molteplici competenze tecniche. L'obiettivo è quello di assicurare una supervisione specifica, attenta e competente.

Il DEC deve garantire che il progetto rispetti i requisiti di qualità e le scadenze stabilite. Quando un appalto prevede l'uso di componenti innovative o di tecnologie avanzate, il DEC deve poter offrire un livello di controllo aggiuntivo. La sua nomina è, quindi, essenziale per assicurare un'attenta gestione, soprattutto se il contratto richiede alte prestazioni o il coordinamento tra più *team*.

³⁰ Reperibile sul sito ANAC. Il parere va citato in nota per intero

Il citato parere di ANAC è una guida importante per la gestione degli appalti di forniture. La nomina del DEC permette una maggiore trasparenza e precisione, riducendo i rischi di interpretazioni ambigue nelle procedure³¹.

Nell'appalto pubblico, il RUP e il DL hanno ruoli distinti e interconnessi. Il RUP sovrintende all'intero processo, impartendo direttive al DL, mentre il DL, con autonomia tecnica, dirige l'esecuzione i lavori secondo le disposizioni del RUP e in conformità alle clausole contrattuali.

Secondo quanto previsto dalle linee-guida ANAC n. 3/2017³², il RUP e il DL possono coincidere nella stessa persona, quando il RUP sia in possesso dei seguenti requisiti: a) il titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività (diploma tecnico a indirizzo edile o laurea a indirizzo edile o architettonico oltre a precedente esperienza nel ruolo); b) esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento; c) specifica formazione in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici.

Tuttavia, il Supporto giuridico del MIT, chiamato a rispondere, con il parere del 3 aprile 2025, n. 3360, ha affermato che, nel caso in cui, per interventi superiori a 1.500.000 euro, vi sia incompatibilità tra RUP e DL, l'incompatibilità potrebbe estendersi anche ai rispettivi collaboratori. Ciò, ovviamente, va valutato caso per caso³³.

³¹ Il **parere di ANAC**, sulla base di una puntuale ricognizione della normativa vigente e di pronunce sulla materia, risolve dubbi interpretativi legati alla stratificazione delle disposizioni dedicate alla nomina del DEC negli appalti di servizi e forniture. Il chiarimento è rilevante anche per la corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche, che può essere riconosciuto per gli appalti di forniture solo nel caso in cui sia nominato il DEC. Di regola, ricorda l'Autorità, le funzioni di DEC negli appalti di forniture sono svolte dal RUP, che secondo il nuovo Codice non è più soltanto un responsabile di procedimento ma di progetto, quindi di una serie di fasi preordinate alla piena realizzazione di un intervento pubblico. Esistono però ipotesi in cui invece è sempre necessaria la nomina del direttore per l'esecuzione del contratto, ipotesi che il parere dell'**ANAC** individua puntualmente e che, in sintesi, fanno riferimento all'importo e alla particolare e oggettiva complessità delle prestazioni.

³² Reperibili sul sito ANAC.

³³ La questione, già sollevata in passato in relazione all'art. 113 d.lgs. n. 50/2016, si ripresenta oggi con riferimento all'art. 15 d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal **correttivo di cui al** d.lgs. n. 209/2024. Il MIT ha sottolineato come non esista un

5. Le novità apportate dal correttivo al nuovo Codice degli appalti (d.lgs. n. 209/2024).

Dal 31 dicembre 2024, sono entrate in vigore le “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici*”, di cui al d.lgs. n. 209/2024 (G.U. Serie gen. n. 305 del 31.12.2024 - suppl. ord. n. 45).

L'importante novella di cui al “correttivo” 2025 al Codice³⁴ prevede modifiche e precisazioni quanto alla disciplina del RUP, quale contenuta nell'art. 15 e nel citato Allegato I.2.

Tra le principali novità vi sono le seguenti: a) una migliore definizione del supporto al RUP, chiarendo che esso può delegare attività operative al personale della Stazione appaltante; b) l'introduzione di un termine di 30 giorni per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, dalla richiesta dell'esecutore; c) una precisazione sui casi in cui il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal RUP; d) una regola specifica sulla designazione del RUP nel caso di acquisti gestiti da moduli associativi o consortili.

Tali aggiornamenti segnalano la volontà del legislatore di affinare la disciplina, già profondamente innovata dal Codice 2023, adeguandola alla realtà materiale degli appalti pubblici, sempre in rapida evoluzione.

divieto normativo assoluto che impedisca allo stesso soggetto di essere contemporaneamente collaboratore sia del RUP sia del DL. A confermare la tesi sono tre elementi fondamentali: a) la *natura distinta dei ruoli*; RUP e DL svolgono funzioni autonome, sebbene complementari; il primo ha responsabilità trasversali sull'intero ciclo di vita dell'appalto; il secondo è figura tecnica incaricata dell'esecuzione del contratto; b) l'*assenza di divieti normativi specifici*; né il d.lgs. n. 50/2016 né il nuovo d.lgs. n. 36/2023 prevedono un'espressa incompatibilità per i collaboratori, purché siano rispettati i principi generali di imparzialità, trasparenza e assenza di conflitto di interessi; 3) la *valutazione rimessa alla stazione appaltante*: sarà compito dell'amministrazione verificare, caso per caso, se la sovrapposizione di incarichi risulti compatibile con l'articolazione organizzativa e le responsabilità connesse alle funzioni tecniche. Peraltro, come specificato nel parere, il Correttivo ha previsto la possibilità di delegare mere operazioni esecutive da parte del RUP ad altri soggetti (art. 15, comma 4, del Codice), ampliando così le possibilità di organizzazione flessibile da parte delle Stazioni appaltanti.

³⁴ Precisamente dal d.lgs. n. 309 dl 31.12.2024. citare correttamente

Significative sono le modifiche apportate dal correttivo, nell'intento di semplificare la gestione del fascicolo virtuale degli operatori economici, stabilendosi che questi ultimi debbano trasmettere il consenso al trattamento dei dati alla Stazione appaltante e agli Enti concedenti, sin dal momento della presentazione delle offerte.

Sono state chiarite le regole relative alla certificazione delle piattaforme digitali utilizzate dalle Stazioni appaltanti per connettersi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (gestita da ANAC), favorendosi così una maggiore uniformità e sicurezza nei processi gestionali.

Il correttivo ha anche definito una precisa ripartizione dei compiti tra il RUP e il personale delle Stazioni appaltanti per il corretto caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale.

È stato esteso il potere di segnalazione delle Stazioni appaltanti all'AGID, oltre che all'ANAC, nel caso di omissioni di informazioni o di altre attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati.

Più precisamente, l'art. 4 del d.lgs. 209/2024, modificando l'art. 15 del Codice, avuto riguardo alla nomina del RUP, dispone che, in caso d'accertata carenza in organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2, l'Amministrazione può nominare il dipendente di altra Amministrazione pubblica, non necessariamente in possesso dei requisiti professionali e tecnici, stante la previsione dell'Allegato I.2 che consente al dirigente, responsabile del servizio, di *“individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti”* e affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP.

Fino al 31.12.2024, il Codice prevedeva la possibilità di esternalizzare l'affidamento di servizi soltanto per le funzioni di supporto al RUP. La nomina del RUP esterno, ovviamente, resta una facoltà, non già un obbligo.

6. Conclusioni: il nuovo RUP al centro del vigente sistema degli appalti pubblici.

La responsabilità principale del RUP è quella di assicurare *“il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico”* (art. 15, comma 5, d.lgs. n. 36/2023).

Inoltre, il RUP ha il dovere di vigilare sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Pur mantenendo sul RUP il ruolo di supervisione, indirizzo e coordinamento, che è unico, Stazione appaltante ed Enti concedenti possono prevedere la nomina di responsabili di procedimento per le singole fasi del ciclo d'appalto – programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione – oltre a mettere a disposizione una *struttura di supporto* e risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo a base di gara, per appalti di particolare complessità.

I supporti informativi e di aggiornamento allo stato forniti al RUP sono molteplici, a partire dalla possibilità di chiedere consulenza ad ANAC, AgID e MIT, oltre alle numerose iniziative accademiche, mercé le quali i RUP delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza possono ottenere adeguato controllo e visione di tutte le fasi del contratto, con procedure guidate e conformi al nuovo Codice dei contratti pubblici, potendo contare su consulenza, supporto e formazione per chiarire ogni dubbio tecnico o normativo³⁵.

³⁵ Vi sono altresì piattaforme, come *DigitalPA* che, nel rispetto delle tempistiche previste dal legislatore, nell'ottobre 2024, ha avviato un *iter* di certificazione, con AgID e ANAC, per la **completa interoperabilità**, mettendo a disposizione in un unico punto d'accesso **tutte le schede necessarie alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle procedure**, inclusi gli obblighi di trasparenza amministrativa relativi a bandi di gara e contratti, integrati nella piattaforma.

La figura del RUP, come delineata dal d.lgs. n. 36/2023, emerge quale pilastro fondamentale del nuovo sistema degli appalti pubblici. La riforma mira a rafforzarne il ruolo, l'unicità, le responsabilità, con l'obiettivo primario di garantire il completamento efficace e tempestivo degli interventi pubblici, in linea con il *principio del risultato*.

La disciplina, pur presentando elementi di continuità, introduce maggiore chiarezza sistematica e strumenti operativi più definiti.

L'analisi approfondita dei requisiti, delle funzioni e delle nuove prospettive normative evidenzia una figura sempre più manageriale e centrale, chiamata a governare processi complessi, con competenza e responsabilità.

Sarà fondamentale monitorare l'evoluzione normativa, a partire dall'auspicabile prossima adozione del regolamento ministeriale, per avere un quadro più completo e definitivo di questa figura cruciale.

Maria Giuseppina Ciccone